



## **Commento alla revisione delle ordinanze sull'equipaggiamento personale dei militari e di altre ordinanze in relazione con le armi d'ordinanza**

### Osservazioni preliminari

Il presente pacchetto di revisioni si fonda sui criteri per il disciplinamento del settore delle armi d'ordinanza stabiliti dal Consiglio federale il 25 febbraio 2009. In tale occasione esso ha deciso che anche in futuro i militari dovranno custodire la loro arma di servizio al domicilio. Contemporaneamente, l'Esecutivo ha incaricato il DDPS di esaminare differenti possibilità di ottimizzazione per migliorare la sicurezza in relazione con le armi dell'esercito. Le pertinenti misure riguardano in particolare un migliore accertamento del potenziale di pericolosità delle persone soggette all'obbligo di leva e un ampliamento delle possibilità di deposito delle armi personali. Inoltre, il pacchetto comprende l'introduzione dell'obbligo del permesso d'acquisto di armi per la cessione in proprietà dell'arma nonché misure in relazione con le armi in prestito ai giovani tiratori.

### Art. 6a OEPM

In futuro l'arma personale potrà essere depositata gratuitamente e senza indicare motivi. I Cantoni sono invitati a offrire anch'essi tale possibilità, applicando le direttive della BLEs per garantire uno standard uniforme.

Anche se il deposito sarà possibile gratuitamente e senza condizioni, il militare dovrà assumersi le spese di viaggio e di trasporto. Dovrà pure fare in modo di essere completamente equipaggiato per adempiere i suoi obblighi (entrata in servizio per il servizio militare, adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio).

### Art. 7 OEPM

In futuro l'ordine di ritiro cautelativo dell'arma potrà essere emanato anche dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito. Questa misura si impone in considerazione delle esperienze acquisite finora: se in occasione di procedure amministrative o medico-militari (per es. controlli di sicurezza relativi alle persone o accertamenti dell'idoneità) vengono individuati segni o indizi di pericolo, è poco opportuno attivare dapprima i comandi di circondario invece di agire immediatamente. Poiché lo Stato maggiore di condotta dell'esercito non può ricorrere direttamente alle forze di polizia cantonali, gli sarà data la possibilità di incaricare la Sicurezza militare del ritiro dell'arma.

La modifica contempla un'ampia sollecitazione di terzi a comunicare le informazioni utili in loro possesso. Le esperienze del passato indicano che spesso erano disponibili informazioni sulla pericolosità, ma che esse non sono state trasmesse agli organi competenti per il ritiro dell'arma. Affinché i medici e altri specialisti analoghi possano rispettare i loro obblighi in materia di segreto professionale, l'annuncio con indicazioni relative ai motivi medici in questi casi sarà fatto al Servizio medico militare.

Per consentire accertamenti sufficienti in vista della decisione in merito al ritiro definitivo o alla restituzione dell'arma, all'organo competente – lo Stato maggiore di condotta dell'esercito – dev'essere concesso il diritto di rilevare ed elaborare i relativi dati. La base legale per il rilevamento di dati in relazione con armi è costituita dagli articoli 13-17 e 25-28 della nuova legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM), che entrerà in vigore prossimamen-

te<sup>1</sup>, e dall'articolo 113 della modifica della legge militare (tale modifica non è ancora stata trattata dal Parlamento).

#### Art. 11 e 12 OEPM

Se il militare in procinto di essere prosciolto dagli obblighi militari desidera ricevere in proprietà la sua arma, in futuro dovrà presentare un permesso d'acquisto di armi ottenuto a proprie spese. In tal modo, in avvenire le esigenze saranno identiche a quelle per l'acquisto civile di armi. Segnatamente i militari con precedenti penali non potranno più ricevere in proprietà l'arma.

Si può per contro rinunciare all'autodichiarazione dei militari. Occorre abrogare il capoverso 4 dell'articolo 11 e il capoverso 3 dell'articolo 12 poiché in seguito all'introduzione dell'obbligo del permesso d'acquisto di armi in luogo di una dichiarazione dei militari, non vi sono più dati di quest'ultimi che dovrebbero essere verificati. L'esigenza dell'attestato di tiro per i detentori di fucili d'assalto è mantenuta, come pure l'assunzione da parte dei militari delle spese per le modifiche all'arma.

#### Art. 53a dell'ordinanza sul tiro fuori del servizio

Attualmente manca una disposizione relativa al ritiro cautelativo o al deposito di armi d'ordinanza che sono state consegnate come armi in prestito a persone debitamente autorizzate. La disposizione qui proposta è formulata in maniera analoga al nuovo articolo 7 OEPM, affinché possa essere raggiunto un trattamento identico delle armi.

#### Allegato 1 dell'ordinanza sulle armi

L'emolumento per il permesso d'acquisto di armi sarà leggermente aumentato per tenere conto delle maggiori esigenze connesse con i controlli dei richiedenti. In tal modo è possibile migliorare il grado di copertura dei costi degli accertamenti, ciò che corrisponde a una richiesta dei Cantoni.

#### Art. 35 OEPM-DDPS

Occorre tenere conto della rivendicazione di una procedura più severa per la consegna di armi d'ordinanza anche mediante un disciplinamento più chiaro della procedura per gli annunci.

#### Art. 51 cpv. 2 dell'ordinanza del DDPS sul tiro

Le armi utilizzate dai giovani tiratori sono armi in prestito a titolo non personale messe a disposizione delle società di tiro per l'istruzione. Sono le società di tiro che assumono in definitiva la responsabilità di tali armi. Per la custodia al domicilio dell'arma sarà mantenuta l'età minima di 18 anni. Inoltre, ai giovani tiratori sarà lasciato in custodia il fucile d'assalto, ma senza l'otturatore. In tal modo si tiene conto del fatto che i giovani tiratori di solito non hanno ancora assolto la scuola reclute e di conseguenza sono istruiti in maniera meno approfondita al maneggio dell'arma. Poiché per motivi tecnici non è possibile custodire l'otturatore separatamente dalla pistola, si rinuncia alla custodia al domicilio delle pistole.

---

<sup>1</sup> Cfr. testo in FF 2008 7227